

ATTO D'IMPEGNO

della Ditta "Gioielleria Domenico Minervini" in favore del COMUNE di MOLFETTA

Premesso che, il sottoscritto Minervini Domenico, nato a Molfetta il 24/06/1955 in qualità di titolare della Ditta "Gioielleria Domenico Minervini" con sede legale in Molfetta (BA), Via Muscati n. 43, P.IVA: 05269210729 ha presentato istanza per la concessione di spazi ed aree pubbliche nelle vie di seguito elencate, per l'occupazione a mezzo impianti pubblicitari.

La Ditta "Gioielleria Domenico Minervini, di seguito denominata anche "concessionario", all'uopo, si impegna e si obbliga ad adempiere ai seguenti articoli:

ART. 1 Il concessionario deve occupare gli spazi ed aree pubbliche a mezzo dei seguenti impianti pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di posizionamento degli stessi, di cui all'art. 7 del Regolamento di Attuazione, Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti, nonché della situazione fotografica di progetto autorizzata:

n. 5 impianti pubblicitari bifacciali di mt. 140x100 nelle seguenti vie:

- n. 1 S.S. 16 Bisceglie-Molfetta lato dx a mt. 50 prima con Vicinale Coppe, Direzione Molfetta, ID Comunale n. 671;
- n. 1 Strada Prov.le Ruvo-Molfetta, lato dx a mt. 70 dopo discesa cavalcavia del Pulo, ID Comunale n. 672;
- n. 1 Strada Prov.le Terlizzi-Molfetta lato dx, ID Comunale n. 673;
- n. 1 Strada Prov.le Bitonto-Molfetta lato dx a mt. 50 dopo la Piazza della Madonna della Rosa, ID Comunale n. 674;
- n. 1 S.S.16 Giovinazzo-Molfetta lato dx a mt.10 prima del distributore di benzina Eni, ID Comunale n. 675;

Sui mezzi pubblicitari dovrà essere, saldamente fissata, a cura e spese del titolare della concessione, una targhetta metallica sulla quale sono riportati i dati di: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero concessione, data di scadenza nonché numero identificativo comunale. La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 2 La posa in opera degli impianti pubblicitari con la relativa struttura di sostegno, gli eventuali allacciamenti elettrici e la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la sostituzione per danneggiamenti o guasti sono tutti a carico del Concessionario.

ART. 3 Gli spazi pubblicitari saranno utilizzati dal Concessionario anche per la pubblicità per conto terzi.

ART. 4 La concessione di suolo pubblico ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di rilascio; alla scadenza potrà essere rinnovata esclusivamente su espressa richiesta scritta del Concessionario da inviarsi entro 60 giorni prima della scadenza naturale, corredata da

idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità degli impianti, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione degli stessi ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

- ART. 5** *Il Concessionario potrà richiedere la cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella presente concessione.
Contrattualmente si impegna a rimuovere gli impianti pubblicitari a sue spese e nel tempo massimo di dieci giorni dalla cessazione volontaria, ripristinando lo stato dei luoghi a perfetta regola d'arte senza diritto a restituzione, anche parziale, del canone di concessione e dell'imposta sulla pubblicità versati per l'anno in corso.*
- ART. 6** *Il Concessionario, si impegna e si obbliga, durante il godimento e l'esercizio della concessione, a sottostare a tutte le norme tecniche stabilite nel regolamento di attuazione del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni" di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 25/05/2006.*
- ART. 7** *In caso di non adempimento degli artt. 6 e 7 il Concessionario autorizza sin d'ora la rimozione dei suddetti impianti a sue spese da parte del COMUNE di MOLFETTA o Ditta da essa incaricata.*
- ART. 8** *Il Concessionario non potrà richiedere, per nessun titolo, la corresponsione dei danni, qualora nella fase di rimozione da parte del COMUNE di MOLFETTA gli impianti o parte di essi dovessero riportare danni.*
- ART. 9** *Gli impianti rimossi dal COMUNE di MOLFETTA saranno depositati presso la depositaria comunale e per ogni giorno di deposito il Concessionario dovrà corrispondere un corrispettivo per spese di custodia pari a Euro 3,00.*
- ART.10** *Al fine dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente "Atto d'Impegno", il Concessionario deposita, presso il Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, la polizza fideiussoria n. 0362950000151 rilasciata in data 27/08/2013 in favore del COMUNE di MOLFETTA da utilizzare per la rimozione coatta degli impianti in caso di inadempienze da parte del concessionario.*
- ART.11** *Il Concessionario deposita, presso il Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, copia di polizza per R.C. per danni a cose e persone, n. 2013/30/6098842 del 04/09/2013 per un massimale di Euro 600.000,00 per ogni infortunio.*
- ART.12** *Per l'esercizio della occupazione il Concessionario, si impegna a corrispondere al COMUNE di MOLFETTA l'importo del canone di concessione per gli impianti pubblicitari, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 29-30/03/2004, l'imposta comunale sulla pubblicità, secondo le modalità stabilite e nella misura delle tariffe vigenti e successive modificazioni.*
- ART.13** *In caso di controversia tra le parti é competente in via esclusiva il FORO di competenza del COMUNE di MOLFETTA.*

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Lopopolo

Il Concessionario
(timbro e firma)